

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESO IL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, NEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NEI COMUNI DI FAENZA E SOLAROLO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

ART. 4 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5 - RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI AL CONCESSIONARIO

ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 7 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E REVISIONE CORRISPETTIVO

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

ART. 11 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

ART. 12 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO

ART. 13 - RECUPERO DELL'EVASIONE

ART. 14 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 15 - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 16 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 17 - MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

ART. 18 - RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE

ART. 19 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TOSAP

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 21 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E AVVIO DELL'ESECUZIONE

ART. 22 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 - CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 25 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI
INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

ART. 26 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI
INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

ART. 27 - PENALI

ART. 28 - RISOLUZIONE, REVOCA D'UFFICIO

ART. 29 - DECADENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 30 - SUBAPPALTO - DIVIETO ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 32 - PAGAMENTO DELL'ULTIMO AGGIO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

ART. 33 - OBBLIGAZIONI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

ART. 34 - CONTROVERSIE

ART. 35 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 36 - RINVIO NORMATIVO

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'oggetto della concessione è la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compreso il servizio di materiale affissione dei manifesti, nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per i Comuni di Faenza e Solarolo.
2. Nel testo della presente concessione ogni citazione relativa al "Comune" deve intendersi singolarmente riferita ad ognuno dei seguenti comuni:
 - Comune di Brisighella
 - Comune di Casola Valsenio
 - Comune di Castel Bolognese
 - Comune di Faenza
 - Comune di Riolo Terme
 - Comune di Solarolo
3. Il concessionario è tenuto, qualora dovesse emergere la opportunità di una esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di uno o più degli altri Comuni dell'Unione, ad acquisire la gestione della TOSAP anche per conto dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme. In tal caso si applicherà l'aggio offerto in sedi di gara per Faenza, senza applicazione di alcun minimo garantito.
4. Il concessionario, nello svolgimento delle attività in concessione, è tenuto al rispetto delle norme di Legge relative ai tributi di cui al comma 1 e al rispetto delle disposizioni regolamentari comunali vigenti.
5. Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nella presente concessione.
6. I Comuni trasferiscono al concessionario le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dalla presente concessione.
7. Le previsioni della presente concessione disciplinano la concessione sia a riguardo della imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, sia a riguardo della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, fatti salvi gli articoli che dovessero riferirsi ad uno specifico tributo.

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni 4 con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza l'obbligo di disdetta.
3. Il contratto, alla scadenza, potrà essere rinnovato per analogo periodo di tempo sussistendo le ragioni di convenienza e pubblico interesse, previa istruttoria di natura tecnico-economica.
4. Il concessionario, nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto gestore, ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali.
5. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione della tassa per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), ovvero, dall'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche al canone (C.O.S.A.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali.
6. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dei tributi oggetto di concessione. In caso di abolizione di uno o più dei tributi oggetto di concessione, la medesima proseguirà con riferimento ai tributi ancora esistenti. In questo caso la concessione potrà essere rinegoziata fra le parti.

ART. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il concessionario viene compensato ad aggio, secondo le percentuali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, prevedendo aggi diversificati in relazione ai diversi Comuni.

2. L'aggio si calcola sulla riscossione complessiva dei tributi oggetto della presente concessione, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e rimborso, fermo restando i minimi garantiti fissi annui a favore di ciascun Comune.
3. Il concessionario deve garantire, e si obbliga a pagare in ogni caso, un minimo di provento, al netto dell'aggio, per ogni singolo Comune, secondo la misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il versamento delle somme dovute per i diversi tributi potrà avvenire, in relazione alle norme vigenti:
 - ✓ in caso di versamento spontaneo, direttamente su conti correnti intestati ai Comuni che provvederanno al pagamento dell'aggio al concessionario a seguito di richiesta di quest'ultimo come specificato al precedente art. 3;
 - ✓ in caso di versamento a seguito di attività di accertamento e recupero, sui conti intestati al concessionario che provvederà a riversare le somme riscosse ai Comuni al netto dell'aggio, con cadenza trimestrale, entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
2. L'introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi deve essere preventivamente concordata con l'Unione della Romagna Faentina.
3. Annualmente, al 31 dicembre, il concessionario verifica il raggiungimento della quota di minimo garantito corrispondente all'annualità, ed in caso di importo inferiore compensa la differenza con un versamento da doversi effettuare entro il 10 gennaio dell'anno successivo. In caso di ritardo, si procederà all'applicazione di una indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di tre punti, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione definitiva e la decadenza dalla concessione.
4. In caso di mancato integrale versamento delle somme dovute dal concessionario alle prescritte scadenze per due rate anche non consecutive si provvederà ai sensi del successivo art. 29.
5. Rimane ferma la possibilità di agire per la risoluzione del contratto secondo le modalità stabilite dagli artt. 1453 e 1455 c.c.

ART. 5

RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI AL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario provvede mensilmente a rendicontare, per ciascun tributo, l'ammontare delle riscossioni registrate, effettuate sulla base di quanto disposto dall'art. 4, con scadenza al decimo giorno del mese successivo.
2. L'aggio calcolato, da riconoscersi al concessionario sulla base delle rendicontazioni mensili, viene corrisposto al medesimo sulla base di fatture da emettersi trimestralmente con riferimento al singolo tributo e intestate al singolo Comune.
3. Il pagamento avverrà tramite mandato da emettersi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dopo l'espletamento dei necessari riscontri contabili e gli adempimenti previsti per legge.
4. Dal pagamento dell'aggio sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico del concessionario e quant'altro dallo stesso dovuto.
5. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.
6. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, c. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata da ogni Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà alla stazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento al concessionario.
8. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia

in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, i codici I.P.A. indicati di seguito e le fatture dovranno essere intestate ai singoli Comuni titolari delle rispettive entrate:

- ✓ Faenza_“Codice Ufficio I.P.A.”:
- ✓ Solarolo_“Codice Ufficio I.P.A.”:
- ✓ Castelbolognese_“Codice Ufficio I.P.A.”:
- ✓ Brisighella_“Codice Ufficio I.P.A.”:
- ✓ Riolo Terme_“Codice Ufficio I.P.A.”:
- ✓ Casola Valsenio_“Codice Ufficio I.P.A.”:

9. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

10. Le “Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

11. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture viene richiesto di indicare i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione del concessionario e dovranno essere da questo riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo - l'anno/numero impegno.

12. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il Responsabile del procedimento può sospendere il pagamento al concessionario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione della concessione, fino all'esatto adempimento. E' facoltà del concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

13. Quanto disposto nel punto precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione della concessione in un momento antecedente alla verifica di regolare esecuzione effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

14. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, il Direttore dell'esecuzione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) on-line in corso di validità relativo all'affidatario, con modalità esclusivamente telematiche, presso gli istituti o gli enti previdenziali abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015.

15. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase della concessione.

ART. 6

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, c. 1, della Legge n. 136/2010, il concessionario comunica che tutti i pagamenti a suo favore relativi al contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale): _____.

7. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, c. 7, della Legge n. 136/2010, il concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Unione della Romagna Faentina.

8. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina - P.zza del Popolo, 31 tramite gli istituti Tesorieri dei Comuni (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e Banca di Imola S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente concedente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 7

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E REVISIONE CORRISPETTIVO

1. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dalle Amministrazioni Comunali e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni, senza poter apportare alle medesime alcuna variazione.

2. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da ICP a CIMP o da TOSAP a COSAP, come esplicitato all'art. 2, l'aggio ed il minimo garantito convenuti per il servizio interessato ai provvedimenti, dovrà essere ragguagliato in aumento o in diminuzione, sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10%.

ART. 8

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Unione della Romagna Faentina, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà alla nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

2. Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte del concessionario, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

3. Le sanzioni, nonché le altre misure e i provvedimenti inerenti la concessione, sono di norma assunti dal Responsabile del procedimento, su proposta del DEC.

4. Ferme restando le facoltà spettanti per legge o per regolamento ad altri organi e settori, tutti i servizi di cui alla presente concessione sono sottoposti al controllo del Direttore dell'esecuzione.

5. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al concessionario.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore, ed assumerà la veste di funzionario Responsabile dei tributi anche ai fini del processo tributario. Il concessionario potrà farsi rappresentare davanti alla Commissione Tributaria, da un proprio dipendente.

2. Il concessionario è tenuto:

- a. ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dai Comuni;
- b. a designare un funzionario Responsabile del tributo, per ogni tributo. Il funzionario Responsabile può essere il medesimo per tutti i Comuni. Al funzionario Responsabile dei tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Il funzionario Responsabile nominato dovrà trasmettere all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, dalla quale risulti l'attività svolta ed i risultati conseguiti nell'anno precedente, nonché le proposte da sottoporre alla singola Amministrazione ed all'Unione per l'organizzazione delle attività dell'anno in conformità a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

4. Il concessionario designa il Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

5. Il concessionario comunica inoltre il nominativo del Responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

6. Le designazioni del funzionario Responsabile e dei responsabili di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina alla data di consegna del servizio, ed entro otto giorni dalla loro sostituzione, successivamente.

7. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione ed eventuali gestioni residue sia della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche sia dell'imposta sulla pubblicità.

8. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso dei tributi in concessione, secondo le modalità previste dalla Legge, dai Regolamenti comunali, dalla presente concessione e dalla offerta tecnica presentata in sede di gara.

9. Il concessionario si obbliga alle seguenti obbligazioni prestazionali:

- c. a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nel complesso dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- d. a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente alle singole Amministrazioni Comunali e all'Unione della Romagna Faentina, con le relative deduzioni dell'ufficio di zona;
- e. ad inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, un invito bonario al pagamento allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle soprattasse. Tale invito deve essere formulato per iscritto dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento del tributo. Tale invito potrà contenere anche altre eventuali comunicazioni ai contribuenti che le Amministrazioni comunali potranno ritenere di effettuare e devono essere inviati a spese del concessionario;
- f. a trasmettere, al termine della concessione, all'Unione e ai singoli Comuni, ovvero ad un eventuale concessionario subentrante, l'intera banca dati relativa ai tributi oggetto di concessione nonché tutta la documentazione cartacea e informatizzata relativa all'attività svolta nel periodo della concessione al fine di permettere la continuazione delle attività successivamente al termine della stessa;
- g. ad istituire apposito ufficio così come specificato nel successivo art. 12.

ART. 10

OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e dal Codice di comportamento adottato dall’Unione della Romagna Faentina con atto di Giunta n. 79 del 30/12/2013, si estendono, per quanto compatibili, al concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l’Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 11

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Il concessionario si obbliga al rispetto, nei confronti del personale utilizzato, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo e a fornire all’Unione della Romagna Faentina i dati per l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva, valido e regolare.
2. Il concessionario è Responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nello svolgimento della concessione, ivi compresa la gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, e solleva gli Enti e l’Unione della Romagna Faentina da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle cose, sia per mancato servizio verso il committente, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dalla concessione assunta.
3. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla gestione del servizio in concessione, ivi compresa la gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali congrui, comunque non inferiori ad € 5.000.000,00 per danni a cose e persone, e a darne comunicazione all’Unione della Romagna Faentina per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.

ART. 12

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire ed allestire a sue spese, nel Comune di Faenza, un ufficio quale sede del servizio.
2. L’ufficio deve essere provvisto di linea telefonica e dati e dovrà garantire l’apertura al pubblico nei seguenti giorni ed orari minimi:
 - ✓ dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
 - ✓ il giovedì pomeriggio dalle 13,30 alle 15,30
3. Presso i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo il concessionario sarà tenuto, in accordo e su richiesta di ciascun singolo Comune, almeno in occasione dell’emissione di atti o di avvisi di pagamento e in prossimità delle scadenze, a garantire l’apertura di uno sportello per almeno n. 4 ore settimanali secondo le modalità che saranno concordate. In tal caso il Comune richiedente metterà a disposizione del concessionario i locali presso cui svolgere le attività. Il concessionario potrà anche reperire in autonomia spazi idonei all’apertura degli sportelli con assenso del Comune interessato e a totale spesa del concessionario.
4. All’esterno dell’ufficio, oltre all’orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta *“Unione della Romagna Faentina - Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo - Servizio Affissioni, Pubblicità, Tosap – Concessionario _____ (indicare la ragione sociale del concessionario)”*.
5. Il concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso l’ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l’ufficio si intenderà fatta al concessionario medesimo.

6. Il concessionario deve allestire la sede definitiva dell'ufficio di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio. Gli sportelli presso i Comuni di cui al comma 3 devono essere allestiti nei tempi che saranno concordati con i singoli Comuni richiedenti.

7. Il concessionario, nelle more della consegna del servizio e ai fini di rendere possibile la consegna stessa, deve in ogni caso istituire e allestire una sede provvisoria del servizio che potrà poi coincidere con la sede definitiva.

ART. 13

RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il concessionario, come specificato nell'oggetto della presente concessione, è tenuto a svolgere tutte le attività inerenti la gestione ordinaria dei tributi in concessione, nonché tutte le attività inerenti l'accertamento, il contenzioso, la riscossione coattiva fino alle eventuali procedure di esecuzione per il controllo dei corretti adempimenti a carico dei contribuenti.

2. Inoltre il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalle Amministrazioni e concordandone con le stesse modalità e tempi di realizzazione.

ART. 14

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

- a) D.Lgs. 15/11/1993 n. 507
- b) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446
- c) D.M. 26 aprile 1994 "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
- d) D.M. 4 dicembre 2001 "Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in Euro dei tributi accertati e liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione";
- e) R.D. 639/1910;
- f) Regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni;
- g) Regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- h) Regolamenti delle entrate tributarie comunali.

2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dai contribuenti. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi a ciò predisposti, esclusivamente dalla concessionaria che ne assume ogni responsabilità civile e penale esonerandone i Comuni. Il concessionario subentrerà ai Comuni in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti ed è competente, in via esclusiva, della fornitura, installazione e gestione degli impianti in relazione delle esigenze del servizio e nel rispetto delle norme tecniche e di regolamento edilizio in materia.

3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

4. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 15

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è affidata in esclusiva al concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.

2. Il concessionario subentra ai Comuni in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio. A tal fine gli enti forniranno la collaborazione possibile

anche con riferimento alla attività della vigilanza urbana in base alla legge ed ai regolamenti comunali.

3. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/4/1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare tutte le modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze delle Amministrazioni, senza oneri a carico delle stesse.

4. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli uffici comunali interessati, acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica e/o per fornire la risposta all'utente.

5. I bollettari, i registri e gli stampati, da utilizzare ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994 e s.m.i., destinati alla gestione del servizio in concessione dovranno essere forniti a cura e spese del concessionario.

6. Il concessionario è tenuto:

- a) ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati e vidimati ai sensi di legge da ciascun Comune per quanto di competenza;
- b) ad impegnare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della pubblicità permanente con le indicazioni relative al numero della bolletta, all'ubicazione della pubblicità, all'importo ed alla scadenza della stessa;

7. I bollettari e la documentazione relativa alla concessione dovrà essere conservata a norma di legge dal concessionario per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.

8. I bollettari e la documentazione relativa alla riscossione deve essere consegnata ai Comuni al termine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili che sarà necessario produrre.

9. Il concessionario garantisce il rispetto delle normative previste per il trattamento dei dati personali, per il diritto di accesso e per lo svolgimento del procedimento amministrativo, per la gestione della documentazione amministrativa con riferimento alla normativa vigente.

10. Il concessionario deve mettere a disposizione per la visione da parte degli utenti oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.Lgs. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione, con riferimento a tutti gli enti interessati.

ART. 16

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità del D.Lgs. 507/93 e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Il concessionario è tenuto a controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta della pubblica affissione sia effettuata da soggetto diverso da quello a favore del quale è disposta l'affissione stessa, la documentazione redatta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare entrambi i soggetti.

3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

4. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del concessionario.

6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

7. Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le affissioni dei manifesti dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti in tutto il territorio dell'Unione, nonché tutte le affissioni di cui

all'art. 21 del D.Lgs. 507/93 in tutto il territorio dell'Unione, applicando la disciplina tariffaria di riferimento.

ART. 17

MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Il concessionario si impegna a prendere in consegna dai Comuni gli impianti e le attrezzature quadri, tabelloni, stendardi, poster ecc.. per l'affissione pubblica dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto e indicati negli elenchi allegati agli atti di gara e ad integrarli, a mantenerli e a sostituirli, secondo quanto indicato nei Piani generali delle pubbliche affissioni degli Enti concedenti che il concessionario dichiara di conoscere ed in conformità alle norme regolamentari previste. In caso di integrazione e/o sostituzione, il concessionario provvede a proprie spese, previa autorizzazione scritta del Comune di volta in volta interessato, senza che possa essere vantata alcuna pretesa economica nei confronti del Comune medesimo.
2. Il concessionario provvede a tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, e si obbliga ad effettuare, a sua cura e spese, gli interventi di manutenzione eventualmente necessari.
3. Il concessionario dovrà procedere, al momento dell'entrata in servizio, alla liquidazione al concessionario uscente del costo residuo relativo all'ammortamento delle spese di fornitura ed installazione di n° 6 poster 600x300 nel Comune di Faenza quantificato in € 21.600,00 (ventunomilaseicento) oltre ad IVA di legge.

ART. 18

RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà riconsegnare a ciascun Comune facente parte dell'Unione della Romagna Faentina, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e di quelli installati durante il periodo della concessione.
2. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti derivanti da cattiva manutenzione.
3. Gli impianti come sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti in proprietà ai Comuni senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.
4. A garanzia di tale obbligazione, la cauzione definitiva viene svincolata solo successivamente alla riconsegna degli impianti.

ART. 19

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TOSAP

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni di occupazione ne trasmetteranno copia al concessionario per i provvedimenti di competenza e relativi controlli.
2. Il concessionario, qualora richiesto dai Comuni e al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti, provvederà al rilascio delle tabelle di passo carraio agli interessati titolari di regolare autorizzazione e agli eventuali adempimenti conseguenti. Le tabelle, previste dal DPR 495/92 e successive modifiche e integrazioni, sono messe a disposizione dai Comuni.
3. Al fine di favorire la riscossione della tassa, in particolare conseguente ad occupazioni temporanee, la vigilanza municipale potrà fornire collaborazione al concessionario sia in occasione di mercati e fiere, sia ogni qual volta si rendesse necessario.

ART. 20

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con il personale e i mezzi che si rendono necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti, come da offerta presentata in sede di gara.
2. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al concessionario con rispetto di tutte le norme di legge in vigore ed in conformità del contratto sindacale di categoria.
3. I Comuni e l'Unione della Romagna Faentina rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso le Amministrazioni interessate se non previsto da disposizioni di legge.

4. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spesa, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenni e sollevati i Comuni.
5. Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente.
6. Il concessionario deve tenere aggiornati, in base alla normativa vigente, il libro matricola ed il registro di tutto il personale impiegato nella gestione, con l'obbligo di esibire detto elenco in caso di controllo disposto dalle Amministrazioni o dagli enti preposti alla vigilanza.
7. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, predisposto a cura e spese del concessionario, e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
8. Qualora gli Enti concedenti ritengano, motivatamente, che un dipendente del concessionario sia inadeguato al ruolo assegnato, potranno richiederne la sostituzione con altro personale del concessionario medesimo.
9. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 21

CONSEGNA DEL SERVIZIO E AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. La consegna del servizio e l'avvio dell'esecuzione avvengono a cura del Direttore dell'esecuzione, a sua volta autorizzato dal Responsabile del procedimento.
2. In tale occasione il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il concessionario, fornendo le indicazioni necessarie per l'avvio dell'esecuzione medesima. L'avvio dell'esecuzione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. In tale verbale il concessionario, ai fini di cui al precedente art. 12, individua la sede provvisoria e indica la sede definitiva da allestire entro 30 giorni dalla consegna del servizio.
3. Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Qualora il concessionario non adempia, l'Unione della Romagna Faentina, ai sensi della presente concessione, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal concessionario, e una copia conforme può essere rilasciata al medesimo, ove questo lo richieda.

ART. 22

TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del procedimento, per le esigenze di urgenza dovute alla tipologia del servizio oggetto della concessione, che non ammette sospensioni o ritardi, può richiedere, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto. A tal fine, il Responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 23

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli che i Comuni e/o l'Unione riterranno di eseguire, anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni, e a fornire agli Enti medesimi tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti nei termini temporali delle richieste.
2. Il concessionario in occasione dei diversi controlli che dovessero essere attuati ai sensi del precedente comma, dovrà mettere a disposizione il personale necessario ad assistere l'Ente richiedente il controllo per il tempo necessario.

3. Il concessionario metterà a disposizione tutta la documentazione richiesta o comunque necessaria ai controlli presso l'ufficio di cui all'art. 12.

ART. 24

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, intestata all'Unione della Romagna Faentina da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

4. Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il Responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione divenuta efficace, prima della stipulazione del contratto, il concessionario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

8. L'Unione della Romagna Faentina ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. L'Unione della Romagna Faentina ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia può essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. Potrà essere richiesto al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sull'importo degli aggravi da corrispondere al concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 25

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. L'Unione della Romagna Faentina, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in sede di liquidazione delle spettanze al concessionario, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
3. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente all'Unione della Romagna Faentina ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 26

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il concessionario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, potranno essere pagate, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario.
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 27

PENALI

1. Il concessionario, nell'esecuzione della concessione, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme della presente concessione.
2. Ove non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:
 - in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera di Euro 100,00 e comunque complessivamente non superiore ad Euro 20.000,00;
 - in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi contrattuali, potrà essere applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera compresa fra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 in considerazione della gravità e della reiterazione della violazione;
 - in caso di inattività, qualora le Amministrazioni eseguano direttamente o facciano eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, le stesse richiedono al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborsi di oneri di carattere generale.
3. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale il concessionario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non possibile, dalla fideiussione prestata.
4. Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato ai Comuni e/o all'Unione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

5. È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dagli articoli seguenti.

ART. 28

RISOLUZIONE, REVOCA D'UFFICIO

1. Qualora il Direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti del concessionario concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al Responsabile del procedimento, una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al concessionario. Il Direttore dell'esecuzione, su indicazione del Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal concessionario, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l'Unione della Romagna Faentina, con apposito provvedimento del Dirigente competente, dispone la risoluzione del contratto.

2. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e dai commi 1 e 2 dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario; qualora l'inadempimento permanga, l'Unione della Romagna Faentina, con apposito provvedimento del Dirigente competente, risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente. Il Responsabile del procedimento comunica al concessionario la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

5. Con la risoluzione del contratto sorge nella committenza il diritto di concedere a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del concessionario inadempiente. La concessione a terzi viene notificata al concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Ai sensi dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'Unione della Romagna Faentina. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. E' fatto salvo il diritto di revoca della concessione da parte dell'ente concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di revoca dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al concessionario, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di revoca, si applicano i commi 4 e 6 dell'art. 176, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 29

DECADENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Alla presente concessione si applicano i casi di decadenza previsti dal D.M. 11/09/2000 n. 289 "Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di

accertamento dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446".

2. In ogni caso costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui al precedente art. 12 e il mancato integrale versamento delle somme dovute dal concessionario alle prescritte scadenze per due rate anche non consecutive come previsto dall'articolo 4.

3. In caso di decadenza o risoluzione, il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno subito dall'Unione e/o dai Comuni.

ART. 30

SUBAPPALTO - DIVIETO ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato la subconcessione del servizio. E' ammesso il subappalto unicamente per le seguenti attività di:

a) affissione manifesti;

b) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti per la pubblica affissione;

2. Il subappalto, limitatamente alle attività di cui al precedente comma 1, deve avvenire nel rispetto dell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, per potersene avvalere il concessionario dovrà, al momento della partecipazione alla gara, avere espresso la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi, e potrà immettere il subappaltatore nel servizio solo se espressamente autorizzato in tal senso con specifico atto del Dirigente competente. Tale provvedimento sarà adottato a seguito di istanza del concessionario, corredata dalla indicazione dell'impresa candidata e dalla dichiarazione della sua idoneità ad eseguire la quota di servizio assegnata. L'autorizzazione potrà essere revocata dal predetto Dirigente qualora il subappaltatore non assicuri il servizio affidatogli con regolarità e diligenza. Il concessionario risponde direttamente anche dell'attività prestata dal subappaltatore.

3. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 31

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Al termine dell'esecuzione della concessione, si darà luogo da parte dell'Unione alla verifica diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state esperite in conformità del contratto di concessione e delle condizioni offerte in sede di gara, a mezzo di Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento.

2. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni della concessione.

3. E' fatta salva la responsabilità del concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 32

PAGAMENTO DELL'ULTIMO AGGIO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

1. L'Unione, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, procederà ad autorizzare il pagamento dell'ultimo importo di aggio dovuto da ogni Comune, previa deduzione delle eventuali penali, e allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario.

ART. 33

OBBLIGAZIONI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4.

2. Alla scadenza del contratto, il concessionario, deve, in ogni caso, consegnare all'Unione e ai Comuni, nonché all'eventuale concessionario subentrante, gli atti insoluti, la banca dati completa relativa ai tributi oggetto della presente concessione indispensabile per la continuazione del servizio, nonché tutta la documentazione cartacea e informatizzata relativa all'attività svolta nel periodo della concessione ed in particolare gli atti relativi alle posizioni non definite o in corso di definizione, per l'adozione delle procedure conseguenti e la continuazione delle attività.

ART. 34

CONTROVERSIE

1. Qualora nel corso della concessione sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi e sull'esecuzione degli stessi, le medesime dovranno essere oggetto di confronto fra l'Unione ed il concessionario al fine di ricercarne la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa al foro di Ravenna. In ogni caso il concessionario non potrà sospendere nè rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 35

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Il concessionario stipulerà il contratto con l'Unione della Romagna Faentina - per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo nei termini di cui alla presente concessione.
2. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.
3. Tutte le spese di contratto e quelle ad esso successive o conseguenti per l'esecuzione della presente concessione, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 36

RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto valgono le norme di legge relative alla disciplina dei tributi in argomento, nonché quanto previsto dagli Enti con i regolamenti relativi ai tributi oggetto di concessione, nonché quanto previsto dalle norme contabili relative agli enti locali, le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.